

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 25/11/2025 n. 1558

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 8 D.LGS. N. 190/2024 PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO (P= 112,32 KWP) SU COPERTURA EDIFICIO PRODUTTIVO, SITO A MONTE SAN VITO IN VIA SELVA N.168 - RICHIEDENTE: SIG. GUZZINI LUCA, DITTA I KUBE S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 17118 del 15/10/2025, pervenuta ed assunta al protocollo prov.le al n. 40903 del 16/10/2025, con la quale il Comune di MONTE SAN VITO ha trasmesso, l'istanza del Sig. Guzzini Luca, legale rappresentante della Ditta I KUBE S.R.L., e locatario del fabbricato industriale sul quale verrà realizzato l'intervento di INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (P= 112,32 KWP) SU COPERTURA EDIFICIO PRODUTTIVO, richiedente l'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
- la nota prot. n. 41497 del 20/10/2025, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di MONTE SAN VITO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 15/12/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 42266 del 24/10/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Torrente Guardengo - (c.d. Galasso acque).

L'area oggetto di intervento interessa un edificio produttivo con destinazione industriale situato in un lotto pianeggiante ubicato in VIA SELVA N.168 nel Comune di Monte San Vito al confine con il Comune di Monsano.

Tale zona, come riconosciuto dal Comune nell'attestazione di conformità urbanistica allegata all'istanza, risulta individuata nel vigente PRG come “SOTTOZONA D2 - SOTTOZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO (D2-D2A) - ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO - Art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.”, del Piano Regolatore Generale vigente adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale.

L'intervento che si intende eseguire prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico a tetto sulla copertura dell'edificio industriale; l'impianto sarà inserito all'interno di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che verrà costituita.

L'intervento prevede, inoltre, l'installazione di una cabina elettrica per completamento elettrodotti in carico a e-distribuzione; la cabina elettrica verrà successivamente ceduta all'ente gestore.

Il fabbricato esistente è di tipo industriale e non presenta caratteristiche di pregio. La copertura si presenta con finitura a membrana impermeabilizzante.

L'area circostante, attualmente perimetrata all'interno del piazzale di edificio industriale, è pavimentata ad asfalto ad eccezione di una porzione inerbita e con presenza di vegetazione spontanea.

L'impianto sarà costituito da n. 192 moduli fotovoltaici che seguiranno l'andamento a volta del fabbricato, saranno posizionati sull'estradosso della copertura tramite staffe in nylon e

bullonature

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B8 - B10 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *i moduli fotovoltaici verranno installati sul piano della copertura, seguendone l'inclinazione e l'orientamento, per garantire la massima integrazione visiva e architettonica;*
- *non vi sarà nessuna alterazione delle volumetrie dell'edificio o dell'altezza di colmo e nessun coinvolgimento della vegetazione esistente che svolge, pertanto, una funzione di mitigazione visiva del fabbricato;*
- *l'intervento non occuperà l'intera estensione della copertura, utilizzando la porzione di copertura più arretrata rispetto agli spazi pubblici in maniera che essa risulti meno visibile; l'impianto risulterà, quindi, marginalmente visibile dalle strade immediatamente limitrofe e non visibile da punti panoramici rilevanti o da aree pubbliche di particolare interesse;*
- *l'assenza di consumo di suolo, l'integrazione architettonica con la copertura esistente, la scarsa visibilità, ed il contesto già industriale preesistente garantiscono, pertanto, la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e ambientali del sito.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di cui alla "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.8 D.LGS. 190/2024 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (P= 112,32 KWP) SU COPERTURA EDIFICIO PRODUTTIVO", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 20 part. 42 sub 14, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte in linea con quanto proposto nel progetto:

- *i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso, con telaio di colore brunito in modo da uniformare cromaticamente la superficie installando i moduli fotovoltaici in aderenza e complanari alla falda del tetto in modo da renderli parte integrante dell'involucro*

edilizio;

- *la tinteggiatura delle pareti esterne della cabina elettrica dovrà essere realizzata con tonalità tenui della gamma cromatica delle terre naturali.*”

CONSIDERATO che con nota prot. n. 42266 del 24/10/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di MONTE SAN VITO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO inoltre che, avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 24/10/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 13/11/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. Guzzini Luca in qualità di amministratore unico della ditta I KUBE S.R.L. per l’intervento da realizzarsi sull’immobile sito nel Comune di MONTE SAN VITO - VIA SELVA N.168, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs n. 190/2024 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (...)"*, art. 8 *Procedura abilitativa semplificata (PAS)* - ed allegato B) *Interventi in regime di PAS*;
- i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n.1193 del 23/9/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area *"Governo del Territorio"* del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 8 D.LGS. 190/2024 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (P= 112,32 KWP) SU COPERTURA EDIFICIO PRODUTTIVO", nel Comune di MONTE SAN VITO, VIA SELVA N.168, proposte come da istanza presentata dal Sig. Guzzini Luca, legale rappresentante della Ditta I KUBE S.R.L., trasmessa dal Comune di MONTE SAN VITO con nota prot. n. 17118 del 15/10/2025, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 40903 del 16/10/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 42266 del 24/10/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di MONTE SAN VITO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di MONTE SAN VITO ed al richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 25/11/2025

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1401